



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012  
(OR. en)**

**11609/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0157 (NLE)**

**EEE 82  
AGRILEG 94**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare  
nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica dell'allegato II  
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (CE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale<sup>2</sup>.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale<sup>3</sup>, è stato integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA-SEE.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

<sup>3</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

- (6) Poiché il regolamento (CE) n. 1213/2008 è stato abrogato e dovrebbe quindi essere abrogato ai fini dell'accordo SEE, tali adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento (UE) n. 1274/2011. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia e tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

Progetto di

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**

**del**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ...<sup>1</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale<sup>2</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale<sup>3</sup>, che è integrato nell'accordo SEE, è stato abrogato nell'Unione europea e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L ... del ..., pag. ...

<sup>2</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

<sup>3</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

## *Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 54zzzzb (Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione) è soppresso.
- 2) Dopo il punto 65 (Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

"66. **32011 R 1274**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

1. All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

"Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2011."

2. Nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

“

IS	12 (*) 15 (**)
NO	12 (*) 15 (**)

”.

### *Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) n. 1274/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ... .

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---